

[Homepage](#) > [Enti locali e PA](#) > [Contabilità e tributi](#)

## Enti locali, ai sindaci liberi professionisti il rimborso dei contributi previdenziali minimi

Lo ribadisce la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti. Non serve rinunciare all'esercizio della propria attività professionale

di Redazione 23/12/2024



La Corte prende le mosse da una sentenza della Cassazione

I **sindaci liberi professionisti** hanno diritto al **rimborso dei contributi previdenziali minimi**, senza dover rinunciare all'esercizio della propria **attività professionale**, essendo il presupposto dell'**aspettativa non retribuita** inconcepibile per i **lavoratori autonomi**. La quota da rimborsare è quella **forfettaria** stabilita dal **decreto del Ministero**

**dell'Interno** in base al **reddito minimo imponibile**. Lo ribadisce (citando la **Corte di cassazione**) la **deliberazione 250/2024/PAR** con cui la **Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti** ha dichiarato **inammissibile**, in quanto interferente con la **giurisdizione ordinaria**, la richiesta di **parere** di un **comune** riguardo al pagamento dei contributi previdenziali del **sindaco libero professionista** che non aveva dichiarato l'esplicita ed integrale **rinuncia** all'attività professionale per la durata del mandato.

### **Funzione consultiva**

Nello specifico, si legge in una **nota**, pur non negandosi astrattamente come rientrante nella materia della **contabilità pubblica** quanto regolato dall'art. 86 (oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative) del d.lgs. 267/2000, la **Sezione** ha motivato la sua decisione - con richiamo di precedenti conclusioni - sottolineando che la funzione **consultiva** della **Corte** non può sovrapporsi con pronunce o con l'attività in corso di altri **organi giudiziari**.

### **Attività consulenziale**

Quanto all'esercizio dell'attività **consulenziale** della **Corte dei conti**, la **Sezione** ha rilevato che la risposta al quesito avrebbe certamente concretizzato il **conflitto**, altrimenti solo potenziale, con altra **giurisdizione**, e sarebbe stata anche del tutto inutile ove fosse stata aderente alle chiare indicazioni della **Suprema Corte**. Parimenti, una indicazione sul **modello di comportamento** da adottare da parte dell'**amministrazione** in ordine ad una pretesa economica avanzata nei suoi riguardi, come a quelle future, avrebbe integrato la **scelta discrezionale** sull'accettare o meno la soluzione indicata su un caso specifico dalla **Corte di cassazione**, conclude la **nota**.

*Riproduzione riservata*

